



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Corso di laurea in Scienze e tecniche del turismo culturale

Classe di laurea n. L-15 Scienze del turismo

Dipartimento di riferimento:

Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea Scienze e tecniche del turismo culturale definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - d) il Comitato di indirizzamento.
 - e) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea in Scienze e tecniche del turismo culturale, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio di corso di studio può istituire un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
7. Il Consiglio può nominare al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti. Il Consiglio nomina al proprio interno la Commissione Didattica al fine di gestire le istanze relative alle carriere degli studenti e la Commissione per il coordinamento del colloquio di verifica della preparazione iniziale. Vengono inoltre nominati il vice-coordinatore, il referente per la mobilità studentesca, il referente per i tirocini e il referente per gli orari delle lezioni.

Art. 4

Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 5

Accesso al corso di laurea

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto degli accordi internazionali.
2. L'ammissione al corso di laurea è subordinata al possesso di un'adeguata preparazione iniziale, costituita da:
 - padronanza della lingua italiana;
 - possesso delle fondamentali coordinate spazio-temporali e delle linee generali dello svolgimento della civiltà occidentale.
3. La verifica del possesso di tale preparazione iniziale è effettuata all'inizio del primo anno di corso, mediante un test, costituito da domande a risposta multipla di cultura generale, e mediante la comprensione di un breve testo in italiano da riassumere accompagnato da alcune domande aperte volte a sondare le capacità di comprendere e contestualizzazione in modo coerente il testo dato.

Sottoporsi alla verifica è obbligatorio, fatti salvi i casi seguenti per i quali è prevista l'esenzione:

 - iscritti già in possesso di un titolo di laurea;
 - iscritti a seguito di passaggio, trasferimento o reinscrizione con riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di studio precedentemente frequentato;
 - iscritti ammessi alla Scuola Superiore dell'Università di Udine.
 - iscritti che abbiano in precedenza superato il test d'ingresso di un altro corso di studio con accesso a numero chiuso;
 - iscritti che abbiano in precedenza superato il test d'ingresso di un altro corso di studio, riconosciuto, su richiesta, valido dall'apposita Commissione del corso di laurea.
4. L'eventuale esito negativo ottenuto in una o più parti del test non preclude l'iscrizione al corso di laurea né l'acquisizione di crediti, ma comporta obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il primo anno di corso. Gli studenti che entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione non vi avranno ancora provveduto saranno sospesi dalla possibilità di acquisire crediti fino all'assolvimento degli obblighi. Gli stessi obblighi sono assegnati agli studenti che non si sottopongono alla prova né nella sessione regolare né in quella di recupero.

Art. 6

Attività formative d'Ateneo

1. L'Ateneo definisce un certo numero di attività qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine, individuate nell'ambito delle attività formative riguardanti rispettivamente la conoscenza della lingua straniera e le ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche e telematiche, nonché relazionali, di cui alla lettera d) del comma quinto dell'art. 11 del D.M. n. 270/2004.

2. Le conoscenze previste al comma 1 del presente articolo, vengono accertate con il superamento delle seguenti attività formative:
 - Lingua inglese per il Turismo I e II (per un totale di 12 cfu);
 - Informatica e applicazioni digitali per il turismo (12 cfu).

Art. 7 **Attività di tirocinio**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea appositamente incaricato.

Art. 8 **Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un sintetico elaborato sui temi della valorizzazione e della fruibilità turistica del patrimonio culturale, con particolare riguardo ai beni storico-artistico-archeologici e paesistico-territoriali, anche in relazione ad aspetti normativi, gestionali e organizzativi della ricettività turistica; potrà fare riferimento a specifici casi di studio, all'attività di tirocinio o ad esperienze maturate all'estero. L'elaborato, cui non è richiesta necessariamente esaustività né originalità di contenuti, dovrà però dimostrare il possesso di una corretta metodologia d'indagine e l'acquisizione delle specifiche conoscenze di base relative al settore, buone capacità di lavoro, un adeguato orientamento culturale e metodologico, una scrittura appropriata e coerentemente strutturata, autonomia di giudizio, nonché, specie in sede di discussione, correttezza ed efficacia espositiva e argomentativa e l'eventuale capacità di utilizzo di strumenti multimediali.
2. Previo consenso del relatore, la tesi di laurea può essere redatta in lingua inglese. In tal caso almeno una parte della tesi deve essere dedicata ad esporre ed illustrare in lingua italiana i contenuti della stessa, ancorché in modo sintetico (abstract in lingua italiana).
3. La tesi, con la quale si acquisisce un numero di 6 cfu, riceverà un punteggio massimo di 5 punti. Gli studenti che partecipano a progetti di mobilità per ricerca di tesi all'estero potranno avere un riconoscimento di 3 cfu sui 6 cfu totali previsti per la tesi finale.
I principali criteri di valutazione della prova finale consistono in particolare nella valutazione di:
 - impegno dello studente;
 - correttezza dell'elaborato e dell'esposizione.

Art. 9 **Propedeuticità**

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 10
Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea in Scienze e tecniche del turismo culturale è tipo convenzionale. E' possibile l'utilizzo della lingua inglese per favorire i processi legati all'internazionalizzazione e l'utilizzo di forme di didattica a distanza (modalità mista) per alcuni insegnamenti
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - da 5 a 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti
 - da 18 a 20 ore dedicate allo studio individuale e/o ad esercitazioni/laboratori.

Art. 11
Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Al termine dello svolgimento dell'attività formativa della Seconda lingua (6 cfu) lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 12
Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 13
Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

Art. 14
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.